



LE CAVE DEL TERZO MILLENNIO IL MODELLO VENETO

Il 30 marzo 2016, a Mestre, Albo Cavatori, Confindustria e Confartigianato del Veneto avevano presentato alla Politica veneta il **PIANO ZERO**, una proposta di pianificazione sostenibile finalizzata alla tutela del lavoro, dell'ambiente e del territorio e incentrata su principi quali il chilometro zero e la riduzione del consumo di suolo. La proposta prevedeva:

LA VALORIZZAZIONE DEI MATERIALI LOCALI NELLE OPERE ovvero:

- Previsione nei capitolati speciali – inclusione nei protocolli del Green Public Procurement
- Tutela delle cave storiche di materiali tradizionali e tipici
- Garanzia del reperimento di materiali unici come la Trachite dei Colli Euganei

L'AUTOSUFFICIENZA DEGLI AMBITI ESTRATTIVI LOCALI attraverso:

- Messa in riserva in cava dei materiali di scavo da opere idrauliche e infrastrutture
- Ampliamento e approfondimento di cave esistenti, superando i limiti della legge 44/82.

IL MANTENIMENTO DELL'OCCUPAZIONE LEGATA AL SETTORE attraverso:

- La salvaguardia degli impianti e delle realtà imprenditoriali legate all'indotto
- La copertura del fabbisogno di materiale necessario alla produzione aziendale

All'appello corale delle Associazioni di categoria la Regione ha risposto a fine 2016 con le Prime disposizioni di Piano (art. 95 del Collegato alla Legge di stabilità 2017) e a marzo 2018 con la revisione della legge cave e l'approvazione del primo Piano cave della storia del Veneto.

Certamente gli esiti del ricorso attivato dal Consorzio di Valeggio contro la Regione, che è risultata soccombente in tutti i gradi di giudizio, hanno consentito a questa legislatura di riuscire dove le precedenti avevano fallito.

I termini imposti dal TAR non hanno tuttavia impedito al Legislatore di ascoltare le istanze delle aziende e del territorio e di modificare i testi dei provvedimenti elaborati dalla Giunta secondo un disegno chiaro e sufficientemente condiviso.

Abbiamo quindi apprezzato il dialogo trasparente che si è instaurato con la Commissione consiliare e con la sottocommissione cui è stato affidato il compito di redigere legge e piano mettendo insieme le varie proposte e i contributi costruttivi pervenuti in sede di audizioni, nonché il lavoro della struttura regionale che ha saputo tradurre tecnicamente i nuovi concetti.

Abbiamo anche apprezzato in generale la qualità del dibattito politico che abbiamo visto in Consiglio, che ha permesso di affrontare con la necessaria serenità un tema che per sua natura può prestarsi a facili strumentalizzazioni, di sicuro effetto mediatico.

Accogliamo quindi con generale favore questi provvedimenti che sono il risultato di un buon dialogo tra la politica veneta, le aziende e il territorio.

Il nuovo quadro normativo, che da qui in avanti condizionerà tutto lo sviluppo del settore, presenta una struttura innovativa perché dà origine ad un modello flessibile, tarato sui reali consumi e quindi sull'andamento del mercato. Proprio per questa sua caratteristica riteniamo siano superflui, se non addirittura controproducenti, i tetti provinciali. Essi costituiscono un limite che la giunta dovrà via via modificare per garantire l'efficacia e l'applicabilità stessa del piano.



Inoltre, con lo zero dato a Treviso, viene meno uno dei principi fondanti del piano che è il mantenimento dell'occupazione legata al settore. Troviamo incomprensibile la disparità di trattamento cui sono soggette le aziende "bisognose" a seconda della loro localizzazione provinciale. Oggi più che mai il lavoro è sacro e va salvaguardato anche operando scelte che possono sembrare impopolari ma che a fronte di una piccola concessione (parliamo di micro autorizzazioni da 300.000 mc) possono garantire la sopravvivenza di alcune piccole realtà.

Auspichiamo a breve una revisione di questi tetti che già oggi si rende necessaria per garantire il materiale ad infrastrutture come la TAV che solo a Verona necessitano di un volume superiore al tetto complessivo assegnato alla provincia.

Siamo inoltre soddisfatti che la legge abbia messo le basi per risolvere il problema del reperimento della preziosa trachite dalle cave dei Colli Euganei. E' il materiale di Venezia e di tante opere architettoniche che devono poter contare sulla giusta disponibilità per le ristrutturazioni. Confidiamo che la norma possa garantire non solo la coltivazione in sotterraneo ma anche una diversa coltivazione a cielo aperto finalizzata ad eliminare le pareti verticali delle cave esistenti e quindi a migliorare la ricomposizione ambientale dei siti.

Per quanto riguarda la vigilanza, che passerà ai comuni e all'Arpav, lanciamo un appello affinché vengano salvaguardate le competenze e la professionalità dei dipendenti regionali operanti oggi nelle province.

Ci auguriamo, infine, che l'applicazione di queste nuove regole possa tradursi anche in una riduzione dei tempi dei procedimenti che oggi sono uno dei principali ostacoli alle iniziative imprenditoriali.

Padova, 26 marzo 2018

Raffaella Grassi
Presidente Albo Cavatori del Veneto

LEGGE 16.03.2018 n. 13 "Norme per la disciplina dell'attività di cava"

La nuova legge sull'attività di cava è stata pubblicata nel BUR n 27 del 16.03.2018 ed è entrata in vigore il giorno 17.03.2018.

Alla base del testo della nuova legge ci sono il disegno di legge n. 153 della Giunta, il pdl n. 28 del consigliere Conte, il testo emendativo del consigliere Giorgetti e le osservazioni espresse, in sede di audizione, dalle associazioni di categoria.

La nuova legge si compone di 37 articoli, suddivisi in sei titoli, che di seguito commentiamo facendo riferimento alla LR 44/82 e al testo della Giunta.

Art. 1 – Finalità

Vengono riportati i principi richiamati nel Piano Zero e ribaditi dalle associazioni in sede di audizioni, ovvero:

- a) la riduzione del consumo di suolo attraverso il contenimento delle superfici estrattive e il massimo sfruttamento del giacimento di cava (approfondimento) ed il riutilizzo dei materiali di scavo;
- b) il chilometro zero, ovvero il principio dell'autosufficienza provinciale per i materiali di cava rispetto ai fabbisogni locali;
- c) il riutilizzo dei materiali alternativi ai materiali di cava (economia circolare).



Art. 2 – Attività di cava

La gestione in cava dei materiali equiparabili a quelli di cava, provenienti da scavi, viene ricompresa nelle attività di coltivazione di cava (comma 2). Si creano quindi le condizioni per poter definire con più chiarezza il concetto di “avvenuto utilizzo” dei materiali di scavo entrati in disponibilità del cavatore.

Vengono inoltre assoggettati alla disciplina delle cave la commercializzazione e utilizzo esterno dei materiali di scavo provenienti da opere pubbliche e private, per volumi superiori a 100.000 mc, quando queste attività costituiscano elemento prevalente dell’opera (comma 4). La Giunta dovrà chiarire criteri e modalità per l’applicazione di questa disposizione che riteniamo non sarà di semplice attuazione.

Si conferma che l’attività di cava sia esercitabile solo nelle zone agricole, senza più riferimento a limiti percentuali di territorio utilizzato (abolizione del 3%).

Art. 3 – Miglioramenti fondiari

Rimane il limite di 5000 mc per ettaro di cui all’art. 2 della LR 44/82.

Art. 4 – Classificazione dei materiali di cava

Entrano a far parte del Gruppo A anche i detriti che, assieme alla sabbia e ghiaia e al calcare per costruzioni, costituiscono i materiali assoggettati a pianificazione. I calcari per cemento escono dalla pianificazione.

Art. 5 – Strumenti di pianificazione

L’unico strumento di pianificazione è dato dal PRAC che essendo piano di settore può integrare e modificare il PTRC.

Art. 6 – Finalità e contenuti del PRAC

Il PRAC riprende le finalità del PIANO ZERO ovvero l’autosufficienza delle province, il chilometro zero, il riuso dei materiali equiparabili a quelli di cava.

Il PRAC Definisce non solo i volumi massimi autorizzabili complessivamente, divisi per ambiti provinciali, ma anche il volume massimo autorizzabile per singolo provvedimento (concetto di ripartizione dei volumi autorizzabili). Contiene disposizioni generali di natura tecnica e amministrativa valide per le cave di tutte le tipologie di materiali (gruppo A e B).

Art. 7 – Approvazione del PRAC

Il PRAC è formulato su previsioni decennali, non ha scadenza ed è soggetto a revisione ogni 5 anni e comunque ogni qualvolta se ne determini la necessità.

Le modifiche al PRAC che non riguardano gli ambiti estrattivi o il dimensionamento dei fabbisogni oggetto della Valutazione Ambientale Strategica, costituiscono modifiche non sostanziali e sono approvate dalla Giunta, sentita la Commissione consiliare. Si ricorda che la Valutazione Ambientale Strategica è stata effettuata sul Piano del 2013 che quindi dovrebbe costituire il riferimento per determinare la sostanzialità o meno delle modifiche.

Art. 8 – Finalità e contenuti del progetto di coltivazione

Entrano a far parte del progetto di coltivazione anche il “piano industriale di sfruttamento della cava”, per i materiali di gruppo A e la documentazione costituente l’esito della procedura di VIA. Il piano industriale di sfruttamento, meglio definito nel PRAC, consente di dimensionare i fabbisogni di cava, non su base storica ma su base previsionale.

Art. 9 – Ricomposizione ambientale

Viene introdotto l’obbligo di utilizzare esclusivamente metodi di coltivazione agricola secondo i protocolli del biologico per le cave con profondità di scavo a distanze inferiori ai 10 metri dalla falda freatica.

Il progetto di ricomposizione può prevedere la realizzazione di bacini di laminazione, di accumulo o di ricarica falda. Non è chiaro il rapporto tra attività di cava e opera idraulica.



Art. 10 – Disciplina generale dell'autorizzazione

Il titolo di disponibilità del giacimento è un requisito che il richiedente deve possedere preventivamente.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle verifiche antimafia.

Viene chiarito che l'autorizzazione di cava cessa o si estingue solo a seguito di dichiarazione di estinzione, provvedimento di decadenza o provvedimento di revoca. Si evince quindi che la scadenza dei termini contenuti nell'autorizzazione non determina automaticamente la cessazione dell'autorizzazione.

Art. 11 – Procedimento di rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata dalla Regione. In caso di non assoggettamento a VIA, l'autorizzazione viene rilasciata mediante conferenza di servizi ai sensi della L.N. 241/1990, sentita la CTRAE.

In caso di assoggettamento a VIA l'autorizzazione viene rilasciata secondo la disciplina vigente in materia di valutazione di impatto ambientale (L.R. 4/2016) ed il Comitato tecnico VIA si esprime anche in luogo della CTRAE.

La domanda di cava è trasmessa non solo ai comuni interessati ma anche ai comuni confinanti la cui viabilità è interessata dai lavori.

Art. 12 – Termini per la coltivazione

DURATA: I termini per la coltivazione della cava non possono essere superiori a 20 anni. (Per i materiali di gruppo A il PRAC stabilisce una durata pari a 10 anni che è il periodo di riferimento della pianificazione).

PROROGHE: Può essere concessa una sola proroga e per un periodo non superiore alla metà del periodo stabilito nell'autorizzazione.

La proroga motivata dall'utilizzo in cava di materiali equiparabili ai materiali di cava, provenienti da opere infrastrutturali di interesse regionale con movimentazione di materiale superiore a 500.000 mc, non è soggetta ai limiti di cui sopra.

Per le cave di sabbia e ghiaia la proroga comunque non può essere superiore al rapporto tra riserve residue e produzione annuale, calcolata come media degli ultimi 3 anni.

Se per i materiali di gruppo A il contingentamento dei tempi ha una sua logica perché l'estrazione e utilizzo di questi materiali sono oggetto della pianificazione regionale, riteniamo che per i materiali di gruppo B, che hanno un loro mercato peculiare e indipendente, la proroga unica sia solo un appesantimento burocratico, non giustificato da benefici ambientali o sociali. Scaduta l'unica proroga, infatti, le aziende, per proseguire i lavori e ricomporre la cava, devono presentare una richiesta di rinnovo dell'autorizzazione che a differenza della proroga ha un procedimento molto più oneroso e lungo, essendo inquadrato come una richiesta di nuova autorizzazione.

Art. 13 – CTRAE

La CTRAE viene snellita passando da 28 a 11 componenti. I componenti esperti (n. 3) non sono più nominati dalla Giunta ma dal Consiglio. La nuova CTRAE deve essere costituita entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge. Nel frattempo continua ad operare quella esistente.

Art. 14 – Garanzie finanziarie

La Giunta può stabilire criteri per la riduzione delle garanzie finanziarie in funzione del possesso di certificazioni ambientali e di qualità.

Art. 15 – Modifiche al progetto di coltivazione

Le modifiche sono soggette ad autorizzazione secondo l'art. 10. La Giunta può stabilire i criteri per individuare le modifiche non sostanziali e le procedure semplificate per l'autorizzazione.

Data l'indeterminazione dell'articolo rimandiamo già qui all'art. 14 del PRAC che stabilisce, come norma generale per tutte le cave, quali siano le modifiche non sostanziali ed il relativo procedimento di autorizzazione (vengono ripresi sostanzialmente i contenuti della DGR 652/2007).



Art. 16 – Rinnovo dell'autorizzazione

Una volta scaduta, l'autorizzazione può essere rinnovata con la procedura prevista per le nuove autorizzazioni. La domanda deve essere presentata entro i 90 giorni successivi al termine scaduto. Per i materiali di gruppo A, la domanda di solo rinnovo non è soggetta ai tetti del PRAC (commi 9 artt. 8, 11 e 12 delle NTA del PRAC).

Art. 17 – Manufatti e impianti di prima lavorazione

E' stata introdotta la possibilità di mantenere in esercizio gli impianti di prima lavorazione e le relative aree funzionali anche dopo la conclusione dei lavori nel caso gli impianti siano riconosciuti quali pertinenze tecniche di altre cave del medesimo materiale. In tal caso restano in esercizio per tutta la durata delle attività estrattive ad essi afferenti.

Art. 18 – Direttore dei lavori

Vengono attribuite maggiori responsabilità e competenze al Direttore dei Lavori il quale assume, insieme al titolare dell'autorizzazione, la responsabilità della regolarità dei lavori di coltivazione secondo il progetto autorizzato, redige il certificato di regolare esecuzione in fase di estinzione della cava e sottoscrive ogni documento tecnico da presentare alla Regione (proroga, modifiche al progetto di coltivazione). Le nuove competenze e responsabilità introdotte dalla legge, determinano a nostro avviso la necessità di perfezionare o integrare gli incarichi attuali.

Art. 19 – Partecipazione ai costi sostenuti dalla comunità locale

Una parte del contributo previsto per il comune interessato (fino ad un massimo del 30%) può essere destinato ai comuni limitrofi sulla base di criteri definiti dalla Giunta.

E' inoltre istituito un contributo aggiuntivo a favore della Regione (+15%). Viene abrogato il contributo (+20%) istituito dal comma 11 dell'art. 95 per le cave di sabbia e ghiaia (Art. 36, comma 4 lettera v).

Art. 20 – Comunicazioni statistiche

Per i materiali di gruppo A le comunicazioni statistiche annuali vengono arricchite di ulteriori dati da trasmettere alla Regione, quali: il rilievo dello stato di fatto della cava, il volume del materiale estratto, lavorato, commercializzato, la destinazione e utilizzo dello stesso, il volume di materiale equiparabile proveniente dall'esterno, accumulato e lavorato in cava. La sintesi dei dati raccolti viene utilizzata dalla Giunta e dalla Commissione consiliare per il monitoraggio ed aggiornamento del Piano.

Art. 21 – Adempimenti connessi con l'ultimazione dei lavori di coltivazione

L'estinzione della cava può essere dichiarata anche prima dell'avvenuta ricomposizione ambientale in caso siano stati previsti ed autorizzati interventi o attività conformi agli strumenti urbanistici comunali, secondo precise condizioni (comma 4 lettere a, b, c e d).

Art. 22 – Funzioni di vigilanza

La vigilanza rimane di competenza dei comuni territorialmente competenti che possono avvalersi di ARPAV. In caso di inerzia la vigilanza spetta alla Regione.

A nostro avviso la vigilanza assegnata ai comuni è un elemento di criticità della norma. Inoltre non viene affrontato il tema della polizia mineraria oggi delegata alle province.

Riteniamo necessario che la Giunta, impegnata dal Consiglio con ordine del giorno del 13 marzo 2018, provveda ad assumere direttamente le funzioni di vigilanza e polizia mineraria a livello regionale impiegando il personale attualmente in servizio presso le province.

Non ci soffermiamo sugli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 che disciplinano i provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca e dispongono le procedure conseguenti la perdita del giacimento.



Art. 28 – Sanzioni

Rispetto alla LR 44/82, sono contemplate due fattispecie di violazione sugli scavi: gli scavi in assenza di autorizzazione che possiamo definire “scavi abusivi” e gli scavi in difformità dal progetto autorizzato.

La sanzione amministrativa per gli scavi abusivi rimane pari a 6 volte il valore commerciale del materiale scavato, sempre con riferimento ai listini della camera di commercio.

La sanzione per gli scavi difformi è diversificata in base al volume scavato in difformità: fino a 5.000 mc è pari al valore commerciale del materiale, da 5.000 a 25.000 è pari al triplo del valore commerciale e sopra i 25.000 mc è pari al sestuplo.

L’asportazione dalla cava del materiale associato destinato alla ricomposizione ambientale è sempre punita con la sanzione massima.

Vengono rideterminate anche le sanzioni che riguardano violazioni o inottemperanze.

Pur apprezzando il tentativo di rendere proporzionali le sanzioni rispetto all’entità delle violazioni, rileviamo che le soglie inserite (5.000 e 25.000 mc) se rapportate alla superficie e al volume complessivo della cava possono risultare inferiori alle tolleranze strumentali utilizzate per condurre o controllare i lavori.

Art. 29 – Contributi per la ricomposizione ambientale delle aree di cava degradate

Sono concessi contributi regionali per la ricomposizione di aree di cava degradate. I contributi sono assegnati ai comuni che provvedono ad erogarli ai beneficiari. Non possono beneficiarne i titolari dell’autorizzazione della cava degradata.

Art. 30 – Disciplina dei procedimenti amministrativi in corso

Ai procedimenti già avviati continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento dell’avvio del procedimento (LR 44/82 e art. 95 della LR 30/2016).

Art. 31 – Norme transitorie in materia di disciplina dell’attività di cava nelle more della entrata in vigore del PRAC

Fino alla data di entrata in vigore del PRAC le nuove domande relative alle cave di sabbia e ghiaia sono istruite e approvate secondo le disposizioni dell’art. 95 della LR 30/2016. Per le altre tipologie di cava si applicano le medesime norme transitorie dell’art. 44 della LR 44/82 riportate nel presente articolo.

Queste norme dureranno solo fino alla pubblicazione del PRAC, che è stato approvato il 20 marzo 2018.

Art. 32 – Disposizioni in materia di coltivazioni di trachite nel parco dei Colli Euganei

Questo articolo apre alla prosecuzione della coltivazione delle cave di trachite nei Colli Euganei, incentivando l’impiego di metodi di coltivazione innovativi rispetto a quelli tradizionali, funzionali alla diminuzione del consumo di territorio, delle alterazioni del paesaggio e degli impatti ambientali negativi.

Art. 33 – Funzioni delle Province e della Città metropolitana di Venezia

Rispetto alla LR 44/82 e al testo del pdl 153 della Giunta, la legge 13 ha mantenuto tutte le funzioni pianificatorie ed autorizzative in capo alla Regione, recependo le richieste delle associazioni di categoria e dalle stesse Province in sede di audizioni. Questo articolo, frutto evidentemente di una mediazione politica, prevede che la Giunta individui le funzioni amministrative che possano essere eventualmente trasferite alle province, su richiesta.

Art. 34 – Clausola valutativa

Questo articolo è fondamentale per garantire che il Piano rimanga nel tempo uno strumento flessibile e aderente alla realtà.

A 2 anni dall’entrata in vigore della legge e successivamente con cadenza triennale la Giunta avvalendosi delle comunicazioni statistiche presenta alla Commissione consiliare un rapporto sullo stato di attuazione e aggiornamento del PRAC, sulla necessità di varianti sostanziali o non sostanziali, sulla situazione delle autorizzazioni in essere e in istruttoria, sulle attività di recupero delle aree degradate e sull’attività di vigilanza.



PIANO REGIONALE ATTIVITA' DI CAVA (PRAC)

Il Piano Regionale Attività di Cava è stato approvato dal Consiglio Regionale con Deliberazione n. 32 del 20 marzo 2018, ai sensi della nuova Legge 16.03.2018 n. 13.

Ha valore di piano di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo ed operativo mediante il quale la Regione pianifica le azioni e fissa le norme per disciplinare l'attività di cava. Gli interventi di attuazione del Piano rivestono rilevante interesse pubblico ai sensi del DPR 357/1997.

Il PRAC è efficace a tempo indeterminato, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul BUR e **non si applica ai procedimenti già avviati alla data di entrata in vigore.**

Il PRAC è soggetto a monitoraggio sulla base del quale può essere soggetto a modifiche secondo l'art. 7 della Legge 13.

Senza soffermarci sull'analisi delle norme tecniche per la progettazione e coltivazione delle cave, riportiamo di seguito alcuni elementi che riteniamo utile sottolineare già in questa fase.

DEFINIZIONI

Nelle definizioni riportate all'art. 7 delle NTA, viene meglio definito il **"piano industriale di sfruttamento della cava"** previsto all'art. 8, comma 2, lettera f) della Legge. E' uno strumento che consente di dimensionare i fabbisogni di cava, non su base storica ma su base previsionale.

Viene inoltre definito come **livello di massima escursione di falda** la media aritmetica delle quote massime annuali registrate nel corso degli ultimi **15 anni**.

Nella **coltivazione di cava** viene compresa anche la **gestione dei materiali equiparabili** ai materiali di cava derivanti dalla realizzazione di opere pubbliche e private.

I **comparti estrattivi** sono individuati come porzioni di territorio caratterizzati da un insieme consistente di cave. Devono essere oggetto di specifica previsione di attività estrattiva nell'ambito degli strumenti urbanistici comunali. Solo all'interno dei comparti estrattivi sono consentite **nuove cave** in adiacenza a cave estinte.

SABBIA E GHIAIA

Il volume massimo autorizzabile, individuato su base decennale, è di **9,5 milioni di mc**, così suddivisi per ambiti territoriali provinciali: **TREVISO: 0 – VERONA: 5 – VICENZA: 4,5**.

L'attività di cava è consentita solo all'interno degli ambiti estrattivi individuati nelle tavole 5.3.1 e 5.3.2 del Piano.

All'esterno dei comparti estrattivi individuati dai comuni, sono consentiti solo ampliamenti di cave esistenti.

I volumi di materiale autorizzato e non estratto, relativi ad autorizzazioni **rilasciate ai sensi del piano**, oggetto di provvedimento di decadenza, revoca o non rinnovate, sono direttamente autorizzabili, per ambito di appartenenza, al di fuori dei tetti.

I volumi di materiale autorizzato e non estratto, relativi ad autorizzazioni precedenti non sono riassegnabili.

Il rinnovo delle autorizzazioni non è soggetto ai tetti provinciali.

La struttura regionale aggiorna e rende pubblici i volumi dei tetti residui e i volumi delle riserve autorizzabili.

Le domande di autorizzazione che riguardano volumi superiori al volume residuo autorizzabile, sono sospese in attesa della ricostituzione della disponibilità di nuovi volumi (varianti al PRAC o riserve autorizzabili).

Non sono procedibili domande di autorizzazione che riguardano cave per le quali sono già presenti in istruttoria domande ai sensi della normativa previgente.

Per il calcolo della **profondità massima di scavo** viene abbandonata la vecchia formula superficie/perimetro/4. La nuova formula prevede che la superficie del fondo cava, considerate le scarpate ricomposte a 25°, non sia inferiore a 1/3 della superficie complessiva dello scavo. Viene così consentito un **maggiore approfondimento degli scavi**, garantendo al contempo l'utilizzo agricolo del fondo.



In ogni caso rimane il divieto di avvicinarsi con gli scavi a meno di 2 metri dal livello di massima escursione della falda.

CRITERI PER LE AUTORIZZAZIONI DI SABBIA E GHIAIA

Può presentare domanda di autorizzazione esclusivamente:

- a) il titolare di cava per la quale le riserve presenti non siano superiori a 90.000 mc
ovvero
- b) il titolare di cava per la quale sono presenti riserve inferiori al volume corrispondente a 3 anni di produzione, calcolata sulla base della media annuale degli ultimi 3 anni.

Nel primo caso può essere autorizzato un volume non superiore a 300.000 mc. Nel secondo caso può essere autorizzato un volume pari a 10 anni di produzione della cava, calcolata o con metodo storico (media degli ultimi 3 anni) o con metodo previsionale (piano industriale di sfruttamento della cava).

In tutti i casi l'autorizzazione non può prevedere termini per la conclusione dei lavori superiori a 10 anni.

Per i primi 3 anni di efficacia del PRAC il volume massimo autorizzabile per singolo provvedimento non può essere superiore a 1.000.000 di mc.

DETRITO

Il volume massimo autorizzabile, individuato su base decennale, è di **1 milione di mc**, così suddiviso per ambiti territoriali provinciali: **TREVISO: 0 – VERONA: 0,5 – VICENZA: 0,5**.

L'attività di cava è consentita solo all'interno degli ambiti estrattivi individuati nelle tavole 5.2.1 e 5.2.2 del Piano.

I volumi di materiale autorizzato e non estratto, relativi ad autorizzazioni **rilasciate ai sensi del piano e ai sensi della normativa precedente**, oggetto di provvedimento di decadenza, revoca o non rinnovate, sono direttamente autorizzabili, per ambito di appartenenza, al di fuori dei tetti.

Anche il rinnovo delle autorizzazioni non è soggetto ai tetti provinciali.

La struttura regionale aggiorna e rende pubblici i volumi dei tetti residui e i volumi delle riserve autorizzabili.

Le domande di autorizzazione che riguardano volumi superiori al volume residuo autorizzabile, sono sospese in attesa della ricostituzione della disponibilità di nuovi volumi (varianti al PRAC o riserve autorizzabili).

CALCARE PER COSTRUZIONI

Il volume massimo autorizzabile, individuato su base decennale, è di **2 milione di mc**, così suddiviso per ambiti territoriali provinciali: **TREVISO: 0 – BELLUNO: 0 - VERONA: 0,25 – VICENZA: 1,75**.

L'attività di cava è consentita solo all'interno degli ambiti estrattivi individuati nelle tavole 5.1.1 e 5.1.2 del Piano.

I volumi di materiale autorizzato e non estratto, relativi ad autorizzazioni **rilasciate ai sensi del piano e ai sensi della normativa precedente**, oggetto di provvedimento di decadenza, revoca o non rinnovate, sono direttamente autorizzabili, per ambito di appartenenza, al di fuori dei tetti.

Anche il rinnovo delle autorizzazioni non è soggetto ai tetti provinciali.

La struttura regionale aggiorna e rende pubblici i volumi dei tetti residui e i volumi delle riserve autorizzabili.

Le domande di autorizzazione che riguardano volumi superiori al volume residuo autorizzabile, sono sospese in attesa della ricostituzione della disponibilità di nuovi volumi (varianti al PRAC o riserve autorizzabili).

Rimandiamo a successivi approfondimenti le analisi sulle norme tecniche per la progettazione e coltivazione delle cave.